



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente Pagnozzi Stefania nata a Roma il 11/11/1970 matr. 17894

c.f. PGNSFN70S41H501W

Avvocato : Papa Leopoldo c. f. PPALLD71H07A783R

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Ordinanza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A mezzo di posta elettronica certificata (pec) l'Avvocato Papa Leopoldo ha trasmesso alla U.O.D. 04 della Direzione Generale 14 l'Ordinanza del Tribunale di Benevento - Sez. Lav. - n.1211/2016 pronunciata il 20/01/2016 e acquisita agli atti della predetta Struttura con prot. n. 241960 del 08/04/2016.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso promosso dalla dip. Pagnozzi Stefania contro l'Ente regionale, volto ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimato dall'Ente con reitegra nel posto di lavoro e richiesta di condanna alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettva, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 16/09/2015, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte;

Il Tribunale di Benevento ha, inoltre, condannato la Regione Campania al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettva reintegra oltre ai contributi previdenziali



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

e assistenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e interessi sulle somme dovute a tale titolo;

Il Giudice del Lavoro di Benevento ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.500,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA con distrazione.

Con nota prot. 175896 del 11/03/2016 la U.O.D. 04 della Direzione Generale per le Risorse Umane ha chiesto alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" la quantificazione della retribuzione globale dovuta alla predetta dipendente dalla data del licenziamento (01/11/2015) alla data dell'effettiva reintegra (27/01/2016).

La suddetta U.O.D. 07 con nota prot. n. 223199 del 01/04/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

La U.O.D. 04 con nota prot. n. 291774 del 29/04/2016, ha richiesto alla U.O.D. Trattamento Economico di integrare la comunicazione precedentemente resa con nota prot. n. 223199 dell'1/04/2016, commisurando il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato inteso *"come coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purchè non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro e in correlazione ai contenuti e alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stato il licenziamento"*, (Cass. Sez. Lavoro n. 19956 del 16/09/2009).

La U.O.D. 07 con nota prot. 339373 del 17/05/2016 ha fornito riscontro alla predetta integrazione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015, allega alla presente scheda relazione concernente il giudizio in argomento.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

Ordinanza del Tribunale di Benevento-Sez. Lavoro n. 1211/2016 pronunciata il 20/01/2016

TOTALE DEBITO **€. 11.389,01**

Dip. Pagnozzi Stefania matr. 17894

Differenze retributive periodo 01/11/2015-27/01/2016	€.	5.719,38
interessi legali dal 01/11/2015 al 27/05/2016	€.	4,45
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€.	1.531,24
IRAP	€.	486,14
		7.741,21

Competenze per spese di giudizio Avv.to Papa Leopoldo **€. 3.647,80**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Ordinanza del Tribunale di Benevento-Sez. Lavoro n. 1211/2016 pronunciata il 20/01/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- Relazione U.O.D. 04

Napoli, 30/08/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Marina Campidoglio, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

EX ART. 1, COMMA 47 E SS., L. 28 GIUGNO 2012 N. 92

nella causa iscritta al n. R.G.L. n. 5719/2015

PROMOSSA DA

PAGNOZZI STEFANIA, con l'Avv. **PAPA LEOPOLDO**, giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA con l'Avv. **Alba Di Lascio**, giusta procura in atti;

RESISTENTE

Il Giudice,

visti gli atti di causa e i relativi allegati;

viste le disposizioni di cui all'art. 1, commi 47 e ss., l. 28 giugno 2012, n. 92;

applicato il relativo rito;

sciolta la riserva assunta all'udienza del 14.1.16;



OSSERVA

Con ricorso depositato il 29.10.15 parte ricorrente adiva questo Giudice al fine di ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimatole dalla resistente, con reintegra nel posto di lavoro e condanna alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva, domanda da intendersi, alla luce delle allegazioni della parte, finalizzata alla fruizione della tutela di cui all'art. 18 l. 300/1970. La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Oggetto della presente controversia è il licenziamento intimato alla ricorrente in data 16.9.15 dalla resistente per aver violato l'art. 3 c. 8 lett. B (avendo accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi) e lettera f (per violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti anche nei confronti di terzi di gravità tale in relazione ai criteri di cui al comma 1 da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro) , nonché gli obblighi di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione di cui alla lettera a) c. 3 dell'art. 23 ccnl, per aver violato la costituzione, nonché le regole di correttezza, integrità e buona fede del codice di comportamento.

In particolare la resistente comminava il licenziamento a seguito di comunicazione da parte del Tribunale di Benevento del rinvio a giudizio della ricorrente per i reati di cui agli artt. 81, 640 c.p. per aver presentato documentazione medica falsa attestante lo stato di non vendente ed ottenere così l'assunzione presso la P.A. convenuta ai sensi della legge n. 113.85 .

Alla luce del motivo di recesso il licenziamento de quo va qualificato disciplinare. L'identificazione della fattispecie licenziamento disciplinare è frutto dell'elaborazione della giurisprudenza che dopo un lungo dibattito è giunta, con la pronuncia a sezioni unite (Cass. n.4823 del 18.06.1987), ad accogliere la tesi cd ontologica, (rifiutando quella cd formalistica che ravvisava la natura disciplinare dell'atto di recesso solo in presenza di un'espressa previsione della contrattazione collettiva), secondo la quale il licenziamento ha

natura disciplinare ogni qualvolta sia motivato da un comportamento imputabile a titolo di colpa al lavoratore, anche in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso da parte della contrattazione collettiva.

Il licenziamento disciplinare, così definito, copre l'area del recesso per giustificato motivo soggettivo e quella del recesso per giusta causa- ovvero il licenziamento fondato su un grave inadempimento o su un comportamento colpevole del lavoratore restando escluse solo le ipotesi in cui la giusta causa si concreta in fatti non attinenti alla condotta del lavoratore. Da ciò consegue che l'ambito di applicazione dell'art. 7 St. Lav. deve essere circoscritto alle ipotesi in cui sussistano sia la violazione di un obbligo contrattuale - condotta inadempiente - sia l'imputabilità della stessa a volontà o a colpa. Pertanto, ritiene questo giudice che al licenziamento intimato al ricorrente vada riconosciuta la natura di licenziamento disciplinare.

Dall'affermata natura disciplinare segue l'applicazione delle garanzie procedurali di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 7 Legge n.300/1970 (nella specie delle garanzie della previa contestazione dell'addebito e del diritto di difesa). Nel caso di specie, l'osservanza di tali disposizioni risulta essere stata garantita alla ricorrente e ciò non è contestato.

Nel merito, preliminarmente, si osserva che in materia di licenziamento disciplinare spesso si pone il problema della rilevanza del procedimento penale (in corso ovvero concluso) nel procedimento civile inerente l'accertamento sulla legittimità del licenziamento.

Con riferimento al procedimento penale in corso, è stato affermato che la presunzione di innocenza dell'imputato è una regola esclusiva del processo penale, il che non esclude l'autonomo accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti nell'esercizio dei poteri datoriali esercitabili anche a distanza di tempo dall'assunzione (Cass. 12 dicembre 2013, n. 27810).

In particolare con sentenza del 24 novembre 2008, n. 27877 la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che i c.d. «falsi invalidi» possono essere licenziati sempre ovvero in qualsiasi momento del loro rapporto di lavoro.

Per la Corte di Cassazione il datore di lavoro ha la facoltà anche dopo diversi anni dall'assunzione di verificare le condizioni di salute dei propri dipendenti portatori di

handicap e metterli alla porta se emerge che si tratta di falsi invalidi. Per la Corte di Cassazione il rapporto di lavoro con imprese private o con enti pubblici viene costituito in modo obbligatorio sulla base non soltanto di invalidità fisiche o di altre situazioni di svantaggio sociale, ma anche di una valutazione comparata nell'ambito di una pluralità di aspiranti (capo I, titolo III, l. n. 482 del 1968). Ciò comporta che nella controversia giudiziaria l'accertamento del diritto dev'essere compiuto con riferimento al tempo della contestata costituzione del rapporto.

Pertanto punto centrale della odierna controversia è verificare se all'atto dell'assunzione la ricorrente avesse i requisiti di legge per l'assunzione.

Parte resistente ha posto alla base del licenziamento le risultanze delle indagini penali ed in particolare l'esito della CTU medico-legale disposta nella predetta sede.

La consulenza tecnica disposta in sede di indagini preliminari (avviate sulla base di un esposto anonimo) ha accertato la mancanza del requisito sanitario minimo al tempo della costituzione del rapporto di lavoro sulla base non di documentazione medica bensì delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Si legge infatti nella relazione che "la Pagnozzi riferisce che all'età di 16 anni le fu posta diagnosi di cheratocono bilaterale. Successivamente per l'evolversi della malattia fu necessario eseguire prima all'occhio sinistro (nell'anno 1988/1989 non ricorda con precisione) e poi all'occhio destro (nell'anno 1993/1994 non ricorda con precisione) un intervento di cheratoplastica perforante (trapianto di cornea). Tali interventi furono eseguiti dall'equipe del prof. Rama a Mestre ..da allora porta gli occhialiIl cheratocono è una malattia degenerativa della cornea spesso bilaterale che conduce in un numero elevato di casi ad una deformazione irregolare della cornea con una perdita considerevole del visus tanto da rendere necessario il trapianto di cornea. Tale intervento è in casi favorevoli...in grado di far recuperare al soggetto una buona se non ottima capacità visiva. Tale recupero visivo avviene in buona parte nelle prime settimane dopo l'intervento per divenire stabile e definitivo nel giro di circa un anno se non intervengono complicanzeEntrambi gli interventi hanno avuto esito favorevole tanto è vero che la Pagnozzi attualmente vede in occhio destro con correzione 9/10 ed in occhio sinistro 5-6-/10 , condizione compatibile con la patente di guida....In considerazione dell'attuale esito

favorevole di entrambi gli interventi e del tempo trascorso tra l'esecuzione degli stessi e l'assunzione della Pagnozzi come centralinista è possibile affermare che all'epoca dei fatti (ottobre 1994) la Pagnozzi non avesse più le condizioni visive di un soggetto privo della vista per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito agli interventi di chemoteratoplastica perforante".

Parte ricorrente nel presente giudizio ha prodotto documentazione (di cui è venuta in possesso solo successivamente) relativa allo stato di salute all'epoca dei fatti ed agli interventi subiti, documentazione che contrasta o quanto meno attesta una situazione diversa da quella finora prospettata e che ha condotto al licenziamento.

Dagli atti risulta che il primo intervento chirurgico risale al 1991 (non al 1988/1989) e dunque in epoca successiva al rilascio della patente di guida, mentre il secondo intervento all'altro occhio è stato eseguito nel marzo 1991. In particolare dal certificato medico del dott. Rama del 14.11.90 risulta che all'epoca il visus della Pagnozzi era ancora tale da ottenere la patente di guida e che le condizioni anatomiche della cornea sono diventate tali da richiedere il trapianto, effettuato nell'occhio peggiore il sinistro, nei mesi successivi, quando il visus all'occhio destro da 8/10 passò a 1/20 così come quello sinistro (che era di 4/10).

Anche il certificato medico dell'ospedale Rummo del 14.9.91 attesta che la ricorrente (dopo l'intervento) è affetta da cherotecono avanzato all'occhio destro ed esiti di intervento chirurgico di cheratoplastica all'occhio sinistro con "OD visus 1/60 e OS visus 1/10".

Sulla base di tale documentazione la ricorrente presentò istanza per il riconoscimento dello stato invalidante e la commissione medica di prima istanza dell'ASL Valle Caudina in data 1.2.1992 accertò il visus pari ad 1/60 all'occhio destro e a 1/10 all'occhio sinistro.

Nè risultano contestazioni in ordine alla genuinità della documentazione medica del 1994 allegata alla domanda e rilasciata da soggetti pubblici (v. doc. 12 e 13 prod. parte ricorrente) che conferma lo stesso visus.

Pertanto dalla documentazione medica versata in atti emerge che la patente di guida è stata conseguita dalla ricorrente prima del peggioramento alla vista (risalente al 1990 epoca del

ricovero al Cardarelli) e dell'intervento all'occhio sinistro che risale al marzo del 1991 e che alcun miglioramento visivo immediato si è avuto successivamente all'intervento.

Il CTP sostiene, contrariamente al ctu, che nei primi anni dell'intervento il visus si mantiene molto basso.

Solo successivamente la ricorrente è migliorata tanto che rinunciava in data 28.4.98 all'indennità di mansioni per centralinista non vedente e dal 2003 veniva assegnata ad altra mansione .

Ne consegue che, sebbene attualmente sia un soggetto non invalido, all'epoca dell'assunzione (22.11.1994) non può affermarsi con certezza alla luce delle predette risultanze istruttorie che non lo fosse.

La stessa parte resistente sottolinea in memoria che non può stabilirsi l'indicazione precisa in ordine alla data del secondo intervento .

Ebbene tale prova era onere del datore di lavoro fornire, avendo proceduto al licenziamento sull'assunto secondo cui alla data dell'assunzione la ricorrente non era invalida "non vedente".

In definitiva dall'istruttoria sommaria propria del rito applicato risulta la non sussistenza del "fatto contestato" col licenziamento, beninteso civilisticamente parlando, non avendo parte datoriale dato prova che la ricorrente all'atto di assunzione non fosse non vendente e avesse presentato documentazione falsa, alla luce della nozione di fatto valevole ai sensi dell'art.18 novellato ed a garantire perciò la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro.

Sul punto proprio di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con due sentenze del 13 ottobre 2015, n. 20540 e n. 20545, che offrono indicazioni interpretative in ordine alla "insussistenza del fatto contestato", che l'articolo 18, comma 4, della 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei Lavoratori"), come novellato dall'articolo 1 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. "Legge Fornero"), richiede come presupposto per l'applicazione, in caso di licenziamento illegittimo, della sanzione reintegratoria c.d. attenuata (ossia con riconoscimento, oltre alla reintegra, di una tutela risarcitoria nel limite massimo delle 12 mensilità) e non della tutela solo risarcitoria.

La prima delle due sentenze (n.20540) ha chiarito che “quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato”, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”, precisando (in termini integrativi rispetto al primo pronunciamento della Corte di Cassazione, risalente alla sentenza 6 novembre 2014, n. 23669) che “la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell’articolo 18, quarto comma, cit.”.

In tal modo, con la prima pronuncia, la Corte di Cassazione ha asserito un principio “minimale”, scongiurando l’ipotesi per cui un licenziamento disciplinare, intimato per un comportamento lecito del dipendente, possa essere giudizialmente dichiarato illegittimo, per difetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ma sia comunque ritenuto produttivo di effetti.

La seconda sentenza (n. 20545) ha statuito che si configura l’applicazione della tutela reintegratoria dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, anche qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto, cui abbia fatto riferimento il datore di lavoro nella contestazione di addebiti posta a base del licenziamento, si sia realizzata soltanto in parte e, quindi, nel caso in cui solo alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare richiamata abbiano trovato dimostrazione in giudizio da parte del datore di lavoro.

Tali precisazioni integrano, senza contraddirle, le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Cassazione 6 novembre 2014, n. 23669, nella cui motivazione si leggeva che “Il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla

fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato".

Pertanto anche alla luce delle recentissime pronunzie della Suprema Corte a parere di questo Giudice, nella fattispecie in esame, non risulta la sussistenza del fatto globalmente inteso in tutti gli elementi individuati nella contestazione disciplinare non ravvisandosi la condotta contestata.

Pertanto, non ricorrendo gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza del fatto contestato il licenziamento va dichiarato illegittimo e conseguentemente va ordinata la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto mensile dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra, oltre interessi sulle singole poste attive di credito dalla loro singola maturazione mensile al soddisfo e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra.

Parte soccombente dev'essere condannata alle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

La presente ordinanza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio :

- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 16.9.15;*
- Ordina la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte;*
- Condanna parte resistente al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e interessi sulle somme dovute a tale titolo;*
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 2500 oltre rimb. Forf. Al 15%, I.V.A. e cpa con distrazione.*

- *Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva.*

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Benevento, il 20/01/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott.ssa Marina Campidoglio)



Napoli, 23.05.2016

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

Oggetto: sentenza n.1211 del 20.01.2016 del Tribunale di Benevento. Relazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Con riferimento alla sentenza in parola e in osservanza delle circolari prot.n.13919/UDCP/GAB DEL 9.09.2015 e successiva prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015, si rappresenta quanto segue.

La vicenda che ha portato al licenziamento della signora Pagnozzi Stefania prende le mosse dall'acquisizione in data 22/05/2015 con prot. n. 357016, del decreto che dispone il giudizio emesso dal Tribunale di Benevento Ufficio del G.U.P. nell'ambito del procedimento penale n. 3179/2013 RGNR e n. 4423/2014 RG GIP.

Dalla lettura del predetto atto si evinceva che la Pagnozzi era stata rinviata a giudizio per il seguente reato:

"per il reato previsto e punito dagli articoli 81 cpv e 640 capoverso del codice penale perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nel manifestarsi come non vedente per avere accesso all'assunzione come centralista presso la scuola regionale di polizia locale fin dall'ottobre del 1994, travisando i fatti, poiché l'assunzione della medesima avveniva circa sei anni dopo il primo intervento di cheratoplastica perforante circa un anno e qualche mese dopo il secondo intervento di cheratoplastica perforante, entrambi con esito favorevole, sicchè la predetta non aveva più le condizioni visive di soggetto privo di vista, per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito alle cure e alla chirurgia, induceva in errore la pubblica amministrazione conseguendo un ingiusto profitto – consistito nella stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e nel lucro dei relativi trattamenti retributivi – in danno della P.A. In Benevento fino ad oggi".

Alla luce di tale decreto lo scrivente Ufficio disciplinare- con nota prot. 389479 del 5/06/2015, chiedeva all'UOD 02 Reclutamento del Personale - Concorsi e Assunzioni, in relazione a quanto premesso, *"di acquisire notizie e documenti relativi all'assunzione della suddetta dipendente presso questa Amministrazione e, in particolare, ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia"* e *"di trasmettere, altresì, ogni altra documentazione che eventualmente è stata acquisita e prodotta successivamente alla data di assunzione"*.

Con nota prot. 397660 del 9/06/2015, il predetto Ufficio trasmetteva *"tutta la documentazione disponibile agli atti dell'ufficio relativa all'assunzione della dipendente Pagnozzi Stefania ai sensi della Legge n. 113/1985 recante disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei non vedente"*.

Dalla complessiva documentazione in possesso si rilevava che i fatti addebitati alla Pagnozzi non solo erano idonei a compromettere *ab origine* la regolarità del suo rapporto lavorativo, ma delineavano anche una condotta deplorable, continuata e perpetuata, posta in essere in

Via Santa Lucia n.81 – 80132 – Napoli – tel.081.7962291/2198/2221 –
bruno.defilippis@regione.campania.it

contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, tale da ledere irreversibilmente il rapporto di fiducia con questo Ente-Datore di Lavoro, anche in considerazione del danno procurato all'immagine della P.A. e che con detta condotta la Pagnozzi aveva violato altresì i seguenti obblighi:

- *"collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione"* di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 23 del CCNL del 6/7/95;
- *"Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa"* previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013;
- *"Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede..."*, previsto dal comma 2 dell'art. 3 del predetto Codice di Comportamento;
- *"Il dipendente ...evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione"* di cui al comma 3 dell'art. 3 del citato Codice di Comportamento.

Pertanto, la circostanza che, con la condotta sopra descritta, la ricorrente aveva violato, in ipotesi, i citati obblighi e che alla luce del rinvio a giudizio la stessa *"con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri... come non vedente per avere accesso all'assunzione come centralista presso la scuola regionale di polizia locale fin dall'ottobre del 1994, travisando i fatti, poiché l'assunzione della medesima avveniva circa sei anni dopo il primo intervento di cheratoplastica perforante circa un anno e qualche mese dopo il secondo intervento di cheratoplastica perforante, entrambi con esito favorevole, sicché la predetta non aveva più le condizioni visive di soggetto privo di vista, per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito alle cure e alla chirurgia, induceva in errore la pubblica amministrazione conseguendo un ingiusto profitto – consistito nella stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione e nel lucro dei relativi trattamenti retributivi – in danno della P.A. In Benevento fino ad oggi"*, induceva lo scrivente a muovere la contestazione disciplinare prot. n. 447396 del 29/06/2015 (all.3) ed in particolare a contestare in ipotesi, gli illeciti disciplinari riconducibili all'art. 3 comma 8 lettera b) *"accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi"* e alla lettera f) *"violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro"* che se definitivamente accertati prevedono la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Ritualmente convocata in data 30 luglio 2015, la Pagnozzi, nonostante nella contestazione fosse intimato il licenziamento, non si presentava ma faceva pervenire una memoria difensiva per il tramite del legale rappresentante Avv. Leopoldo Papa.

Lo scrivente Ufficio, al fine di avere un ulteriore supporto per l'attività istruttoria di competenza, chiedeva già in data 18/06/2015 con nota prot. n. 422560, al magistrato interessato presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Benevento *"nei limiti consentiti, copia della documentazione sanitaria e amministrativa o qualsiasi altro atto ritenuto utile, al fine di documentare le condizioni visive del soggetto imputato prima dell'assunzione e all'atto della stessa e in particolare l'esito degli interventi chirurgici ai quali la suddetta è stata sottoposta e menzionati nello stesso decreto di rinvio a giudizio del 24/11/2014."* Detta documentazione veniva trasmessa dal Tribunale di Benevento in data 3 luglio 2015.

La citata documentazione, oltre a raccogliere gli atti già acquisiti per il tramite dell'Ufficio Reclutamento e necessari per la sua assunzione ai sensi della Legge n. 113/1985 ed in particolare il certificato d'invalidità e i certificati medici dell'Ufficio sanitario datati 21 e 23/09/1994 attestanti l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di centralista (occhio dx cheratocono visus corretto 1/60 occhio sx esiti di cheratoplastico visus corretto 1/10), conteneva, tra gli altri, una comunicazione dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Benevento relativa al possesso da parte della Pagnozzi della patente di guida di categoria B a

far data dal 10/03/2008 e le considerazioni medico legali del CT del PM del 10/09/2013 da cui emergeva l'attuale condizione visiva della ricorrente, compatibile con la predetta patente. "Tale condizione visiva era dovuta agli esiti di cheratoplastica (trapianto di cornea) perforante stabili da tempo e privi di complicanze".

Conseguentemente, questo Ufficio, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di competenza, provvedeva a chiedere, a mezzo e-mail istituzionale, in data 8/9/2015, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Segreteria Direzione Generale Motorizzazione, la "data di primo rilascio della patente di guida intestata alla dipendente regionale Pagnozzi Stefania, nata a Roma l'1/11/1970, nonché la validità storica della stessa e le eventuali annotazioni o restrizioni afferenti alla patente in questione".

In data 14/09/2015, detta richiesta veniva riscontrata, a mezzo e-mail; in particolare veniva riferito che "la sig.ra Pagnozzi Stefania, nata a Roma l'1/11/1970, risulta essere titolare della patente di guida U1/8214461L, categoria B rilasciata il 10.3.2008, scadenza 20.4.2019, a seguito di smarrimento della precedente patente cat. B n. BN/2124693X.

La patente BN/2124693X era stata rinnovata in data 21.4.1999 con nuova scadenza 21.4.2009. La patente U1/8214461L è stata rinnovata in data 20.4.2009, con scadenza 20.4.2019."

Ad integrazione della citata mail veniva trasmessa, in data 15/09/2015, la "Maschera Estratto Cronologico Patenti/Cig" afferente alla signora Pagnozzi, dalla quale emergeva che la patente BN/2124693X era stata emessa in data 18/03/1989.

L'ufficio Disciplinare procedeva pertanto alla valutazione delle considerazioni e giustificazioni rappresentate nella memoria difensiva nonché alla valutazione della documentazione trasmessa dal Tribunale di Benevento e dalla Divisione 7 – Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per addivenire alla conclusione che la sanzione idonea al caso di specie fosse quella espulsiva.

Preliminarmente partiva dall'assunto imprescindibile che la Pagnozzi era stata assunta in data 22 novembre 1994 presso la Giunta Regionale della Campania ai sensi della Legge n. 113/1985. Detta legge, ad oggetto "*Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti*", al comma 2 recita testualmente: "si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzioni di lenti". Infatti, all'atto dell'assunzione, la ricorrente presentava, tra l'altro, la documentazione sanitaria comprovante il suo *status* di non vedente attraverso i certificati del 21 e 23 settembre 1994 dai quali emergeva l'esito dell'intervento correttivo all'occhio sx ed il decreto d'invalidità del 10/02/1992.

Tuttavia dalla documentazione trasmessa dalla Procura ed in particolare dalle considerazioni medico-legali del 10/09/2013 risultava che la Pagnozzi avrebbe subito un intervento correttivo dall'esito favorevole anche all'occhio destro tra il 1993 e 1994, in data evidentemente antecedente alla sua assunzione presso la Giunta Regionale della Campania.

Nelle citate considerazioni emergeva tra l'altro che "è possibile affermare che all'**epoca dei fatti** (ottobre 1994) la Pagnozzi **non** avesse più le condizioni visive di "soggetto privo della vista" per le avvenute modifiche del suo stato di salute in seguito agli interventi di cheratoplastica perforante."

Detta affermazione trovava riscontro incontrovertibile nel possesso da parte della ricorrente della patente di guida a far data dal 18/03/1989, così come risultava dalla "Maschera Estratto Cronologico Patenti/Cig" afferente alla Sua persona. In quella data evidentemente la Pagnozzi aveva già requisiti di vista idonei al rilascio della patente e, quindi, del tutto incompatibili di soggetto privo di vista ai sensi della Legge n. 113/1985.

Quella stessa Legge che invece la ricorrente aveva utilizzato impropriamente per l'accesso nei ruoli della Giunta della Regione Campania in data 22 novembre 1994.

Alla luce di quanto detto l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari riteneva non suscettibile di accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento avanzata nelle memorie difensive poiché nel caso di specie non rinveniva l'ipotesi contemplata dal 1° c. dell'art. 55-ter del D.lgs 165 del 2001 s.m.i., ovvero "...l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e **quando all'esito dell'istruttoria non**



dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale".

Si premette che la normativa attuale, diversamente da quella precedente che imponeva la sospensione del procedimento disciplinare avviato, in presenza del procedimento penale e quindi fino alla definizione di quest'ultimo, prevede come doverosa, ordinaria e regolare la prosecuzione del procedimento disciplinare e solo i determinati casi motivati, possibile la sospensione.

Dalla disamina degli atti richiamati, risultava accertata la colpa disciplinare consistente nell'aver utilizzato i benefici della Legge n. 113/1985 per accedere ai ruoli della Giunta regionale della Campania, in data 22/11/1994, pur non possedendo i requisiti dalla stessa richiesti poiché in possesso già a far data dal 18/03/1989 della patente di guida.

A nulla valevano i rilievi formulati dall' Avvocato difensore, nelle citate memorie difensive, relativi, tra l'altro, alla rinuncia dell'indennità per centralinista non vedente già a far data dal 28/04/1998 ed ai controlli del Datore di Lavoro, nei quali la Pagnozzi era sempre stata ritenuta idonea alla mansione; rilievi che, a dire del legale, integravano "la piena consapevolezza da parte dell'Amministrazione, dello stato in cui si trovava e trova la Pagnozzi". E ciò perché tali circostanze non potevano in alcun modo scemare, né tanto meno, escludere la colpa disciplinare insita nella mancanza dello status di non vedente all'atto dell'assunzione. L'assenza di tale necessario requisito si ripercuoteva inevitabilmente su tutta la carriera lavorativa della stessa ledendo irreversibilmente il rapporto di fiducia tanto da non consentire la prosecuzione nemmeno temporaneamente del rapporto di lavoro, caducato *ab origine*.

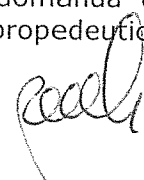
Inoltre, tale condotta aveva comportato altresì un danno grave per l'Ente che aveva continuato ad erogare regolarmente la retribuzione, a fronte di un rapporto lavorativo che non sarebbe stato possibile istaurare laddove il Datore di Lavoro avesse conosciuto le reali condizioni visive della ricorrente.

Pertanto, essendo conclamata la responsabilità disciplinare in ordine al comportamento antidoveroso, altamente deplorabile, dalla stessa posto in essere, e in ordine al danno che tale comportamento aveva cagionato all'immagine dell'Amministrazione, l'Ufficio disciplinare stimava idonea la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi all'art. 3 comma 8 lettera b) e f) del CCNL Regioni Autonomie Locali del 11/04/2008, che veniva disposto con provvedimento prot. 615153 del 15/09/2015, fissando la decorrenza dello stesso al 1° novembre 2015.

In data 19 ottobre 2015 perveniva atto stragiudiziale volto ad impugnare il citato provvedimento ed il 23 ottobre veniva trasmessa a mezzo pec un'ulteriore memoria, a firma dell' Avv. Leopoldo Papa. Detti atti venivano riscontrati con nota prot. 767249 dell'11/11/2015 che confermava la legittimità del provvedimento di licenziamento prot. n. 615153 del 15/09/2015, "non emergendo dagli atti trasmessi alcun elemento idoneo a ridimensionare la condotta posta in essere e censurata col provvedimento di licenziamento".

Solo con il ricorso formale per l'annullamento della sanzione disciplinare, presentato al Tribunale, la ricorrente ha prodotto una nuova documentazione dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- nel 1989 la stessa era in possesso dei requisiti per conseguire la patente di guida;
- nel 1990 ebbe un repentino peggioramento del visus tanto che fu ricoverata dal 13 al 17 agosto 1990 presso l'ospedale Cardarelli;
- nel 1991 subì il primo trapianto corneale nell'occhio sx presso l'ospedale di Mestre ove fu ricoverata dal 19 al 26 marzo 1991(trapianto corneale all'occhio s(x) dal quale secondo il dott. Morelli non ebbe significativi miglioramenti tanto che dopo "alcuni anni dovette essere sottoposta ad un nuovo intervento");
- il 14.9.1991 il medico della Divisione Oculistica dell'Ospedale Rummo attestò che il visus della Pagnozzi era pari a 1/60 nell'occhio dx e 1/10 nell'occhio sx;
- a fine '91 presentò domanda d'invalidità civile che le fu riconosciuta il 1° febbraio 1992;
- all'esito del riconoscimento di tale invalidità la ricorrente presentò la domanda di assunzione quale telefonista priva di vista ex lege 594/1957 e nella fase propedeutica



all'assunzione produsse due certificati medici (datati 21/09/1994 e 23/09/1994) ove fu attestato il medesimo stato visivo.

Orbene da detta documentazione emerge che l'intervento all'occhio sinistro era stato effettuato dopo il conseguimento della patente di guida ovvero nel marzo del 1991, data che la stessa Pagnozzi non aveva mai dichiarato prima (anzi in sede peritale la data del citato intervento era ricondotta dalla stessa ricorrente al 1989), né tantomeno provato documentalmente.

Tuttavia, né prima né in sede di ricorso la ricorrente ha prodotto alcun atto attestante la data dell'intervento subito all'occhio destro; notizia avrebbe potuto modificare l'andamento del procedimento.

Da tutto quanto detto si rileva che l'Ufficio ha emesso il provvedimento di licenziamento sulla scorta di una documentazione che incontrovertibilmente integrava un illecito disciplinare di gravità tale da comportare la sanzione irrogata.

Si evidenzia nuovamente che nel corso del procedimento disciplinare questo Ufficio non aveva la documentazione che poi successivamente è stata prodotta, né la stessa può essere oggi posta in connessione con l'andamento del procedimento disciplinare concluso e svolto in periodo antecedente alla nuova produzione.

Dalla stessa sentenza risulta che il magistrato ha dichiarato "parte ricorrente nel presente giudizio ha prodotto documentazione (di cui è venuta in possesso solo successivamente) relativa allo stato di salute all'epoca dei fatti e agli interventi subiti, documentazione che contrasta o quantomeno attesta una situazione diversa da quella finora prospettata e ha condotto al licenziamento".

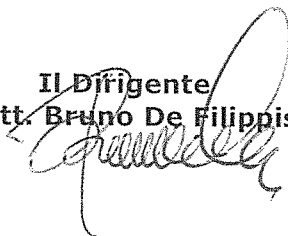
Si ribadisce che durante il procedimento disciplinare, durato quasi quattro mesi, né la dipendente né l'avvocato difensore si sono presentati, benché formalmente convocati per garantire il diritto alla difesa, presso l'Amministrazione per far valere le proprie ragioni, producendo ulteriori atti che invece sono stati presentati successivamente; comportamento incomprensibilmente poco collaborativo.

Tuttavia, nella documentazione acquisita anche successivamente si ritiene sottolineare la persistente assenza di indicazione precisa e/o della prova documentale in ordine alla data del secondo intervento sanitario, fondamentale ai fini del corretto inquadramento della vicenda.

Inoltre le date degli interventi nel corso del procedimento penale istauratosi e quindi assunte nel procedimento disciplinare, sono state indicate dalla ricorrente; successivamente la stessa le ha rettificato.

Il giudice conclude con l'annullamento del licenziamento irrogato con provvedimento prot.n.615153 del 15/09/2015.

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Ordinanza del Tribunale di Benevento -Sez.Lav.-
Numero 1211/2016
Dip. Pgnozzi Stefania
Avv. Papa Leopoldo

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80